

MOD
3-6-3**Repertorio n.****REPUBBLICA ITALIANA****PROVINCIA DI RAVENNA**

=====

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU-
TENZIONE PER LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RA-
VENNA PER IL QUADRIENNIO 2020-2023**

=====

L'anno , (duemila) il giorno () del mese di , in
Ravenna, nella Residenza Provinciale.Innanzi a me, Dott. Segretario Generale della Provincia di Ravenna,
sono personalmente presenti i signori:- , nato a il domiciliato per la carica in Ravenna presso la
Residenza Provinciale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Raven-
na, codice fiscale 00356680397, nella sua qualità di Dirigente del Settore La-
vori Pubblici in esecuzione al proprio provvedimento di aggiudicazione n.
del , atto compreso fra quelli da me conservati;- , nato a il , domiciliato per la carica come appresso, il
quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
dell' Operatore Economico . con sede legale in () Via
, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese diI componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo,
mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene da me redatto dopo aver in-

dagato la loro volontà, ed al quale premettono:

- **che**, con bando protocollo generale numero del , veniva indetta, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, una procedura aperta per l'individuazione del soggetto con cui sottoscrivere l' 'Accordo Quadro in questione, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in data , l' 'Accordo Quadro veniva aggiudicato all' Operatore Economico con sede legale in , come indicato nei verbali di gara e nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. del ;

- **che**, il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti gli offerenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con nota prot. n. del ;

- **che**, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il e non sono state proposte impugnazioni avverso l'aggiudicazione;

- **che**, sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria in sede di gara;

- **che**, a carico dell' Operatore Economico suddetto è stata verificata l'insussistenza di interdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa;

- **che** l'appalto dei lavori è finanziato con ,
ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO.

1. La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, aggiudica all' Operatore Economico che accetta a mezzo come sopra, l'esecuzione dell' **ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUADRIENNIO 2020-2023** descritto nei documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente contratto.

2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro Contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

[EVENTUALE – in caso di Aggiudicatario RTI]

Il raggruppamento Aggiudicatario ha costituito, come richiesto dal disciplinare di gara, ai sensi dell'art 45 comma 3 del Dlgs 50/2016, la società _____ [....]

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente Accordo Quadro è il seguente:

b) ciascun Contratto Applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) ed un suo CIG derivato comunicati all'Appaltatore al momento dell'affidamento del Contratto Applicativo stesso.

L'oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dall'O.E. Aggiudicatario. L'Appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei vari Contratti Applicativi a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

ART. 2-AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi Contratti Applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei Contratti Applicativi stessi) è pari ad Euro al netto del ribasso dell' sull'elenco prezzi posto a base di gara oltre ad IVA di legge.

Con la sottoscrizione del presente accordo l'O.E. Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.

L'O.E. Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai Contratti Applicativi.

I singoli Contratti Applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'elenco prezzi di contratto al netto del ribasso offerto in sede di gara. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.

Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'Amministrazione Provinciale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso. Le prestazioni di cui ai successivi Contratti Applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall'Amministrazione nel corso dell'Accordo Quadro.

ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA

DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Si intende per Appaltatore o Impresa Appaltatrice l' O.E. Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dal momento in cui gli viene assegnato un Contratto Applicativo .

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa Appaltatrice ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2. **I pagamenti a favore dell'Appaltatore, relativi ai singoli Contratti Applicativi , saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato al successivo comma.**

I pagamenti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'O.E. Aggiudicatario/Appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata di ciascun Contratto Applicativo, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante

può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 4- DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata di anni quattro dalla sottoscrizione del medesimo, scadrà pertanto il __/__/_____

L'O.E. Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di singolo Contratto Applicativo entro il __/__/_____

I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti Applicativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'Accordo Quadro. Qualora un Contratto Applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'O.E. Aggiudicatario/Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5 – CAUZIONI

L'O.E. Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell'art 2.2.1 del Capitolato d'Oneri, è mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dall'Impresa così come meglio descritti nel Capitolato d'Oneri. **Detta cauzione pari ad €.** _____

mediante fidejussione bancaria/assicurativa _____ rilasciata in data _____

dalla _____ agenzia di _____ polizza n. _____ potrà essere parzialmente

svincolata al termine di ogni anno di vigenza dell'Accordo Quadro così come

previsto dal citato art 2.2.1 del Capitolato d'Oneri.

Per ciascuno dei Contratti Applicativi affidato all'interno del presente Accor-

do Quadro l'Appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel ri-

spetto di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo

Contratto Applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso del-

le somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquida-

zione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il

maggior danno.

La Stazione Appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamen-

to di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inos-

servanza di norme e/o Contratti collettivi che prevedono forme di tutela, pro-

tezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei

cantieri connessi al presente Accordo Quadro.

In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la

Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'O.E. Aggiudicatar-

io/Appaltatore la reintegrazione della cauzione.

Sarà inoltre a carico dell'Appaltatore la presentazione delle fidejussioni da

prestare a garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun Contratto

Applicativo, così come previsto dall'art. 2.6.3 del Capitolato d'Oneri.

ART. 6 - ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti l'Appaltatore

relativamente a ciascun Contratto Applicativo, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun Contratto Applicativo devono prevedere le seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:

a) Partita 1 – Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123) Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo del Contratto Applicativo al lordo dell'IVA ;

b) Partita 2 – Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli Contratti Applicativi tra i 50.000,00 ed i 150.000,00 euro;

c) Partita 3 – Demolizione e sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli Contratti Applicativi tra i 10.000,00 ed i 50.000,00 euro;

d) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun Contratto Applicativo prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti i

n cantiere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

ART. 7 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante la vigenza del presente Accordo Quadro sarà facoltà dell'Amministrazione, senza che l'O.E. Aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, affidare l'esecuzione di opere, dalla stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, all'O.E. Aggiudicatario stesso con la modalità del Contratto Applicativo del presente Accordo Quadro.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'O.E. Aggiudicatario di una pluralità di Contratti Applicativi, resta in capo all'O.E. Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al Capitolato d'Oneri e di quanto offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'O.E. Aggiudicatario/Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli Contratti Applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art 1.2.3 del Capitolato d'Oneri.

L'Impresa Appaltatrice dovrà presentare per ciascun Contratto Applicativo il Piano Operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impe-

gna, inoltre, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008.

Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli Contratti Applicativi, l'esecuzione dei lavori è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000 per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale, ed in subordine dalle disposizioni del codice civile. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i progetti ed i Contratti Applicativi, saranno regolati dalle norme e disposizioni vigenti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali attuativi del Codice.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E

CORRELATE PENALI

Richiamato e confermato quanto previsto dall'art 1.2.3 e 2.5.1 del Capitolato d'Oneri, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del Contratto Applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del Contratto Applicativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica

espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il termine per l'ultimazione dei lavori sarà stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere relative a ciascun Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari **all'1 per mille** (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato d'Oneri, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore e conseguentemente risolvere anche il presente Accordo Quadro in danno dell'O.E. Aggiudicatario.

ART. 9- SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

Durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi Contratti Applicativi, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso

d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato d'Oneri (articoli 2.5.4 e 2.5.5) come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del precedente periodo.

ART. 10 - PENALITA' LEGATE ALL' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI

L'O.E. Aggiudicatario del presente Accordo Quadro si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto dai documenti contrattuali e a quanto sarà previ-

sto negli specifici progetti relativi a Contratti Applicativi del presente accordo. Richiamato quanto previsto dall'art. 2.5.6 e art 2.8.8 del Capitolato d'Oneri vengono individuate le seguenti penali :

1. Penali relative alla esecuzione di ciascun Contratto Applicativo:

a)Penali per mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori (pari all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo). La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL e nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

b)mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l'offerta tecnica (pari all'uno per mille dell'importo del Contratto Applicativo per ciascuna carenza contestata)

c)mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (D.Lgs.81/2008) (€ 100 per ogni giorno di ritardo per ciascuna non conformità non regolarizzata nei termini indicati dal Coordinatore della sicurezza o dal Responsabile dei lavori)

2. Penali relative alla corretta applicazione dell'Accordo Quadro ed in specifico € 200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attività di cui ai precedenti artt. 7 e 8 che l'O.E. Aggiudicatario deve porre in essere per l'assunzione e l'avvio dei lavori di cui ai Contratti Applicativi affidatigli.

ART. 11-ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

L'O.E. Aggiudicatario per ciascun Contratto Applicativo affidato all'interno del presente Accordo Quadro si impegna rispettare quanto previsto dai capitoli speciali specifici ed in particolare quanto previsto al Titolo II CAPO X –

Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore del Capitolato d' Oneri allegato materialmente al presente atto, oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre l'O.E. Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto di ciascun Contratto Applicativo coerentemente a quanto offerto ed indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

ART. 12 – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia.

Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Titolo II Capo I del Capitolato d'Oneri ed alle norme tecniche specifiche di ciascun progetto oggetto di successivi Contratti Applicativi.

Come previsto dal Titolo II Capo V del Capitolato d'Oneri, l'esecuzione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo avverrà nelle tempistiche e modalità previste in progetto e nel rispetto di quanto disciplinato dal DPR 207/2010 per quanto applicabile.

ART.13- INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Per le prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi contrat-

ta i Applicativi non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 14- VARIAZIONI AI PROGETTI.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi Contratti Applicativi, la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'elenco prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro, come eventualmente integrato ai sensi dell'art.1.1.2 comma 2 del Capitolato d'Oneri è vincolante per la valutazione di eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice Contratti. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'Appaltatore è tenuto da integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui ai precedenti art. 5 e 6 producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12/3/2004 n. 123 con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante.

ART.15- PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO.

I singoli Contratti Applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'elenco prezzi di contratto al netto del ribasso offerto in sede di gara .

Richiamato quanto previsto agli articoli 2.6.1, 2.6.2, 2.6.2bis e 2.6.3 del Capitolato d'Oneri il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamen-

te per ciascun Contratto Applicativo secondo quanto dettagliatamente previsto (nel rispetto degli articoli del Capitolato d'Oneri sopra citati) da ciascun Capitolato Speciale d'Appalto.

Per i Contratti Applicativi discendenti dal presente Accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Per l'esecuzione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo sarà corrisposto l'importo maturato alla data di ultimazione dei lavori, con emissione di unico ovvero più SAL e relativi certificati di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei Contratti e della rata di saldo pari al 5% dell'importo contrattuale, di cui agli articoli 2.6.2 e 2.6.2bis del Capitolato d'Oneri, tale importo sarà posto in liquidazione nei termini degli stessi articoli 2.6.2. e 2.6.2bis

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'Impresa o ai subappaltatori.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione di uno

stato di avanzamento intermedio e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo definito per ciascun SAL dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa in forza dei Contratti d'appalto sarà effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 3

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP comunicato per ciascun

Contratto Applicativo

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del Contratto Applicativo e quindi del presente Accordo Quadro alle condizioni del Capitolato d' Oneri;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di ciascun Contratto Applicativo ; in assenza di tali clausole i predetti Contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

**ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA
MANUTENZIONE PER OGNI CONTRATTO APPLICATIVO .**

Come previsto all'art 2.9.2 del Capitolato d'Oneri in via generale, relativamente ad ogni Contratto Applicativo, qualora non diversamente disciplinato dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art 102 comma 8 del Codice dei Contratti si procederà con emissione del certificato di regolare esecuzione entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. Detto Certificato ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti vantati nei confronti della Provincia a titolo di corrispettivo di eventuali Contratti Applicativi può essere effettuata dall'O.E. Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Provincia qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui sopra.

In ogni caso, la Provincia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Trova applicazione l'art 106 comma 13 del D.lgs 50/2016.

ART. 18 - SUBAPPALTO

IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIO-

NE DELLO STESSO IN SEDE DI OFFERTA: Relativamente ai Contratti

Applicativi di cui al presente Accordo Quadro è vietata ogni ipotesi di affi-

damento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse all'esecuzione delle

opere dedotte in contratto in quanto l'O.E. Aggiudicatario non ha dichiarato in

sede di gara la volontà in tal senso (art 105 comma 4 lett c) del Dlgs 50/2016).

IN OGNI ALTRO CASO: Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con

successivi Contratti Applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabili-

ti dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inos-

servanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiara-

re immediatamente risolto il Contratto Applicativo ed incamerare la cauzione

definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente

Accordo Quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L'Impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della leg-

ge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i. e norme connesse.

La Stazione Appaltante, a norma dell'art. 3, comma 9 della L. n. 136/10, ve-

rifica che nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente atto sia inseri-

ta, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10.

L'Appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n.

136/10 in capo a ciascun subAppaltatore operante in cantiere a seguito di re-

golare autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione

potrà dichiarare immediatamente risolto il Contratto Applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente Accordo Quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L'Impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e norme connesse.

La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'Appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante debba effettuare il pagamento diretto al subAppaltatore si concorda quanto segue:

- l'Appaltatore ed il/i subAppaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la quota parte dell'importo del certificato di pagamento di propria competenza, la somma di tali fatture dovrà necessariamente corrispondere all'importo del certificato di pagamento;

- l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmissione delle fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal subAppaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subAppaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al subAppaltatore – corrispondente

alla fattura da questi emessa – è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'Appaltatore ed il subAppaltatore con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l'Appaltatore ed il subAppaltatore non trovino un accordo, la Stazione Appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del Direttore dei Lavori.

ART. 19 – RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E

DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora nei confronti dell'O.E. Aggiudicatario/Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Provincia, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del Contratto Applicativo/dei Contratti Applicativi in corso al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In presenza di comportamenti dell'Appaltatore che concretino grave inadempimento rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ivi comprese le ipotesi di cui agli artt. 2.4.3 del Capitolato d'Oneri, su indicazione del responsabile del procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante e per essa il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del Contratto Applicativo.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del Contratto Applicativo.

La Provincia ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto Applicativo con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori ricavabili dal casellario informatico ANAC, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori. In tale caso si definiscono e quantificano i maggiori oneri per il rinnovo della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro .

Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Provincia di Ravenna si soddisfa sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'opera comprese le spese di procedura che si sono profilate necessarie.

Nel caso in cui si proceda alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Provincia

di Ravenna escute la cauzione provvisoria di cui al precedente art 5 comma 1.

In tale circostanza il R.U.P. provvede alla tempestiva escussione delle cauzioni predette che resta in disponibilità alla Provincia di Ravenna fino alla determinazione conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripetizione delle procedure di gara.

L'O.E. Aggiudicatario /Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Provincia.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili ragioni il presente Accordo Quadro può essere sciolto ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'Impresa Appaltatrice prevista dall'art. 6, penultimo comma del presente accordo, relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui all'art.125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti al comma 4 dello stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Ravenna comunica all'Impresa Appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere da un Contratto Applicativo in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Provincia a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente comma.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 21 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, posto che le prestazioni oggetto dei successivi Contratti Applicativi saranno soggette ad IVA, è registrabile in termine fisso e in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.131. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del DPR

642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo forfettario di Euro 45,00, che comprende l'originale, la copia diretta all'Agenzia delle Entrate e gli allegati.

ART. 22 - CONTROVERSIE

1. Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice, il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabiliti dall'art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano composte nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale. =====

4. Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto stabilito dall'art. 216, comma 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 23- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso:

All. 1) Relazione generale tecnica descrittiva;

All. 2) Elenco delle strade provinciali ;

All. 3) Quadro economico;

All. 4) Elenco Prezzi unitari;

All. 5) Capitolato d' oneri;

All. 6) Capitolato speciale d'appalto – norme tecniche;

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto presso l'archivio provinciale.

2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

a. offerta tecnico-economica presentata dall' O.E. Aggiudicatario ;

b. polizza fidejussoria n..... rilasciata da relativa alla cauzione provvisoria presentata in sede di gara che, ai sensi di quanto previsto dall'art 2.2.1 punto 2 del Capitolato d' Oneri, viene mantenuta in essere per tutta la durata del presente Accordo Quadro;

ART. 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se ed in quanto compatibili.

ART. 25 . RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI.

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013.

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa Appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

ART. 26 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI.

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regolamentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa.

2. L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al de-

creto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), da egli sottoscritta.

3. L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testè precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 27. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese di questo atto, e dei successivi Contratti Applicativi sono a carico dell'O.E. Aggiudicatario del presente Accordo Quadro/ Impresa appaltatrice, che espressamente le assume.

In considerazione dell'indeterminatezza del valore economico dell'Accordo Quadro al momento della sua stipula i diritti di segreteria verranno versati dall'O.E. Aggiudicatario alla Provincia con cadenza annuale in ragione degli importi dei Contratti Applicativi affidati nell'anno di riferimento, tenendo conto degli importi già versati nell'anno precedente ed applicando l'aliquota,

di cui alla tabella D della legge n. 604/1962, pari al valore complessivo.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

4. Il componente, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Provincia di Ravenna

per l' O.E. Aggiudicatario

Il Dirigente del Settore

Il Legale Rappresentante

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti, a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli:

- art. 11- Oneri a carico dell'Appaltatore;

- art. 13- Invariabilità dei prezzi;

- art. 16- Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione per ogni

Contratto Applicativo;

- art. 22- Controversie;

- art. 19 - Risoluzione del Contratto Applicativo e dell'Accordo Quadro;

- art. 20 - Recesso dal Contratto Applicativo e valutazione del decimo;

- art. 25 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti provinciali.

per la Provincia di Ravenna

per l' O.E. Aggiudicatario

Il Dirigente del Settore

Il Legale Rappresentante

FORMULE DI CHIUSURA

Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati.

Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di numero pagine complete e parte della presente.

Il Segretario Generale

Dott.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI

MINIMI

di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il _____ sottoscritto

.....

in qualità di rappresentante legale dell'Impresa

.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione"

ne della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro

Sommario

<i>Repertorio n.</i>	1
ART. 1 – OGGETTO.	2
ART. 2-AMMONTARE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’ APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE	4
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI	6
ART. 4- DURATA DELL’ ACCORDO	6
ART. 5 – CAUZIONI.....	6
ART. 6 - ASSICURAZIONI	7
ART. 7 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DEI LAVORI.....	9
ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE PENALI	10
ART. 9- SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.	11
ART. 10 - PENALITA’ LEGATE ALL’ INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI	12
ART. 11-ONERI A CARICO DELL’ APPALTATORE.....	13
ART. 12 – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATIVAMENTE ALL’ ESECUZIONE DEI LAVORI.....	14
ART.13- INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	14
ART. 14- VARIAZIONI AI PROGETTI.....	15
ART.15- PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO.....	15
ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE PER OGNI CONTRATTO APPLICATIVO	18
ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO	19
ART. 18 - SUBAPPALTO	20
ART. 19 – RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E DELL’ ACCORDO QUADRO	22
ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE DEL DECIMO	25
ART. 21 - REGISTRAZIONE	26
ART. 22 - CONTROVERSIE	27
ART. 23- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.	27
ART. 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	28
ART. 25 . RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI.....	28
ART. 26 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI.....	29
ART. 27. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.	30
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA.	31
FORMULE DI CHIUSURA	32
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI	33
MINIMI	33

